



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TINA

Nella seduta del 14/10/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Successivamente all'estinzione anticipata di due contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e con delegazione di pagamento, conclusi con l'intermediario resistente nel gennaio 2009 e nel novembre 2011, con reclamo del 25.11.2013 il ricorrente chiedeva il rimborso della quota non maturata delle commissioni bancarie e accessorie e del premio assicurativo, per un importo complessivo di Euro 4.367,28.

Non ricevendo alcun riscontro dall'intermediario, il ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, con il quale, ribadita la ricostruzione dei fatti illustrata in sede di reclamo, ha chiesto i) *“di emettere valutazione in merito alla possibilità che siano stati pattuiti tassi oltre la soglia massima consentita a causa della mancata restituzione delle commissioni e costi assicurativi, con conseguente possibilità di applicazione dell'art 1815 C. C.”*; ii) *“Nell'eventualità che il collegio non riconosca l'usurarietà pattuita, [...] il rimborso delle commissioni e dei costi assicurativi non maturate a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento”*; iii) *“gli interessi legali dalla data del reclamo al momento dell'effettivo pagamento di quanto eventualmente dovuto”*; iv) *“In ragione della necessità per il cliente di ricorrere all'assistenza tecnica per superare le resistenze dell'intermediario convenuto, si*



*richiede il ristoro del danno patrimoniale dovuto alle spese per assistenza tecnica, pari a € 500,00”.*

L'intermediario resistente con le proprie controdeduzioni inviate alla Segreteria Tecnica dell'Arbitro oltre i termini previsti dalle 'Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari' di Banca d'Italia (sez. VI, par. 1), si è limitato a rilevare che entrambi i contratti di finanziamento escludevano espressamente il rimborso delle commissioni finanziarie e accessorie e dei premi assicurativi in caso di estinzione anticipata.

## DIRITTO

Va stigmatizzata anzitutto la scarsa cooperazione dell'intermediario resistente, il quale ha inviato le proprie controdeduzioni oltre il termine previsto dal par. 1, sez. VI delle 'Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari' di Banca d'Italia.

Ciò premesso, la domanda principale del ricorrente non merita accoglimento essendo fondata su un chiaro equivoco. Sostiene, infatti, il ricorrente, che il TEG previsto dal contratto potrebbe accrescersi oltre la soglia massima consentita in caso di estinzione anticipata per effetto della mancata restituzione degli oneri accessori, con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c. Il ragionamento proposto omette, tuttavia, di considerare che ai sensi dell' art. 1, primo comma, d.l. 29 dicembre 2000 n. 394 (interpretazione autentica della l. 7 marzo 1996 n. 108, recante disposizioni in materia di usura), convertito, con modificazioni, in l. 28 febbraio 2001 n. 24, *“Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti”*, con la conseguenza che è un errore giuridico dare rilevanza a detti fini a vicende successive come l'estinzione anticipata. Inoltre, è logicamente contraddittorio dare rilevanza ad una clausola del contratto la cui nullità nei confronti dei consumatori è acclarata e di cui lo stesso ricorrente si avvale per formulare la domanda subordinata di rimborso della quota non maturata delle commissioni finanziarie e accessori e dei premi assicurativi.

Ciò chiarito, il Collegio ritiene opportuno richiamare la disciplina di riferimento. Al riguardo, l'art. 125-sexies TUB introdotto dal D.lgs. n. 141/2010 prevede che *“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”* (conformemente a quanto, peraltro, già segnalato nella Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, nella quale si osserva che in caso di estinzione anticipata del mutuo *“l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”*).

In riferimento, invece, al rimborso dei premi assicurativi, viene in rilievo – oltre l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le *'Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento'*), in base al quale *“Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica, il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il*



*quale il rischio è cessato” – l’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, secondo cui “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”. Benché tale ultima norma non fosse in vigore all’epoca della sottoscrizione del primo contratto (gennaio 2009) (art. 56 Reg. ISVAP n. 35/2010), rappresenta, tuttavia, un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata. Tale orientamento è stato, infine, confermato dall’art. 22, comma 15-quater, del D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221), secondo cui “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”.*

In linea generale, si segnalano, infine, i ripetuti richiami della Banca d’Italia ad un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza: *“onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l’attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all’ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.). L’obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione”* (Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009; analogamente, più di recente, la Comunicazione della Banca d’Italia del 7 aprile 2011).

Chiarito il quadro normativo di riferimento, il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Più in particolare, sulla base del proprio consolidato orientamento, il Collegio ritiene che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring* – del tutto mancante nel caso in esame – l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (diversamente da quanto effettuato dall'intermediario); (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo.

In particolare, nel caso in esame, le commissioni oggetto di contestazione ammontano per il primo contratto a Euro 1.584,18 ("*commissione dell'istituto finanziatore*"), Euro 1.756,73 (commissioni mandataria), Euro 325,32 (commissioni agente) e Euro 2.085,79 (costi assicurativi), per un complessivo di Euro 5.752,02; per il secondo contratto a Euro 2.009,87 ("*commissioni di gestione*"), Euro 4.246,20 (commissioni agente) e Euro 1.757,71 (costi assicurativi, per un complessivo di Euro 8.013,78. Di conseguenza, considerato il numero di rate residue (67 su 120 per il primo contratto; 48 su 120 per il secondo contratto), in applicazione del richiamato criterio di calcolo proporzionale *ratione temporis*, l'importo rimborsabile al ricorrente ammonterebbe a complessivi Euro 3.211,54 ( $=67/120 * 5.752,02$ ), per il primo contratto, e Euro 3.205,51 ( $=48/120 * 8.013,78$ ) per il secondo contratto, per un importo complessivo pari, quindi, a Euro 6.417,05, da cui dedurre le somme già rimborsate dall'intermediario resistente in sede di conteggio estintivo (Euro 268,00 per il primo contratto; Euro 172,80, per il secondo contratto); per un residuo pari, quindi, a Euro 5.976,25. Non può essere, invece, accolta la richiesta del ricorrente di rimborso delle spese legali nella misura di Euro 500,00, in quanto priva di alcun supporto probatorio.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di € 5.976,25, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA